

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/203 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2022

che stabilisce le regole per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 62, paragrafo 15, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni responsabili del mantenimento dell'aeronavigabilità e le organizzazioni di manutenzione devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per gestire i rischi in materia di sicurezza.
- (2) Inoltre, conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato IV, punto 3.3, lettera b), e punto 5, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, le organizzazioni di addestramento dei piloti, le organizzazioni di addestramento degli equipaggi di cabina, i centri aeromedici per l'equipaggio e gli operatori di dispositivi di addestramento al volo simulato devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per gestire i rischi in materia di sicurezza.
- (3) Inoltre conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato V, punto 8.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139, gli operatori aerei devono realizzare e mantenere un sistema di gestione atto a gestire i rischi in materia di sicurezza.
- (4) Infine conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato VIII, punto 5.1, lettera c), e punto 5.4, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e della navigazione aerea, i fornitori di servizi U-space e i fornitori unici di servizi comuni di informazione, nonché le organizzazioni di addestramento e i centri aeromedici per i controllori del traffico aereo devono realizzare e mantenere un sistema di gestione atto a gestire i rischi in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

